Ministero dell'Interno – Dip. LCI - D.C. degli affari dei culti - AOO CULTI - 0644/0643/0014 - Protocollo 0000436 20/02/2024 - ACC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma, 20 FEB 2024

AI PREFETTI
LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

E p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

ALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
ROMA

OGGETTO: Procedimenti per il riconoscimento civile di modificazioni, accorpamenti e soppressioni di Parrocchie. Indicazioni e modulistica di riferimento elaborata di concerto con la Conferenza episcopale italiana.

La Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si occupa del corretto esercizio del diritto di libertà religiosa, contemplato dall'art. 19 della Costituzione. Tale diritto si declina in concreto attraverso un costante e fruttuoso rapporto di cooperazione con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, secondo i criteri dettati dalla stessa Carta costituzionale agli artt. 7 e 8, nel rispetto del principio di laicità espresso dalla Consulta fin dalla sentenza n. 203 del 1989 non in termini di indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, quanto invece come garanzia per la salvaguardia della libertà di religione, in un regime di pluralismo confessionale e culturale.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Nell'ambito dei rapporti bilaterali tra Stato e confessioni religiose assume un ruolo centrale la disciplina per il riconoscimento da parte dell'ordinamento statuale degli enti ecclesiastici cattolici e degli enti di culto di altre confessioni: la materia per la sua importanza è espressamente presa in considerazione dalla legislazione di attuazione del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 1984, nonché nelle leggi di recepimento delle intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione.

In particolare, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, la normativa di riferimento si rinviene nella legge 20 maggio 1985, n. 222, che prevede che gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche anche per l'ordinamento giuridico statuale ("agli effetti civili"), attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'Interno che ne autorizza quindi l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura ove l'ente ha sede. L'istanza di avvio del relativo procedimento va presentata infatti presso la competente Prefettura, che ne cura l'istruttoria in ambito locale, raccogliendo e valutando la documentazione fornita all'uopo dall'autorità ecclesiastica, in particolare dalle Cancellerie vescovili. Allo stesso modo, ogni vicenda significativa che investa l'ente ecclesiastico, in termini di modificazione sostanziale, fusione o estinzione, deve essere recepita attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale, secondo la previsione degli artt. 19 e 20 della citata legge n. 222/85. In questo senso, la Circolare ministeriale 20 aprile 1998, n. 111, resta in materia un utile e pratico strumento per le Prefetture, ove verificare tutti gli elementi richiesti nelle diverse fattispecie.

La prassi degli ultimi anni ha registrato un notevole incremento dei procedimenti di riordino e razionalizzazione di enti ecclesiastici già esistenti, in particolare delle Parrocchie, attraverso opportune azioni di accorpamenti, fusioni o estinzioni, secondo le diverse circostanze. Le scelte nel merito in ordine agli enti parrocchiali competono unicamente alla libera determinazione dell'autorità ecclesiastica, che deve tuttavia richiedere il riconoscimento "agli effetti civili" di tali modificazioni, di modo che la situazione che risulti dai registri delle persone giuridiche presso le Prefetture corrisponda al reale stato di fatto.

In questo senso, il legale rappresentante dell'ente (parroco o amministratore parrocchiale) è tenuto a presentare apposita istanza in Prefettura evidenziando tutte le modifiche che eventualmente intercorrano nell'organizzazione e nella struttura della Parrocchia. La relativa istanza deve essere peraltro sempre corredata dal decreto del Vescovo diocesano che dispone la modificazione nel singolo caso concreto. E' importante evidenziare come il provvedimento vescovile deve sempre espressamente disporre anche in ordine alla successione patrimoniale dei beni implicati nella vicenda.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Per venire incontro alle esigenze sempre maggiori manifestate dal territorio su questa tematica, che può comportare una indubbia complessità in particolare nelle fattispecie che si presentano per la prima volta in alcuni ambiti territoriali, la Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto e l'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale italiana, in un rapporto di reciproca collaborazione, hanno intrapreso un comune percorso di analisi e approfondimento degli aspetti con implicazioni di maggiore complessità, che si vengono a presentare nei processi di riorganizzazione, fusione e soppressione di Parrocchie. In questo senso, è stata predisposta la apposita allegata modulistica che, pur nel rispetto del principio di libertà delle forme, rappresenta un valido e utile riferimento per gli operatori e per gli utenti.

Il comune intendimento, maturato d'intesa con la Conferenza episcopale italiana, è quello per cui la modulistica elaborata possa offrire un supporto tecnico adeguato per rispondere efficacemente ad una esigenza sempre più sentita a seguito delle crescenti richieste dei territori su questi temi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Laura Lega